

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Milano della Sezione 7°, dott. Fabio Di Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta ai n. xxxx/2021 R.G, promossa da:

DEBITORE

CONTRO

BANCA CESSIONARIA

attore

convenuta

Oggetto: pagamento somme

Conclusioni per parte attrice: come da note conclusiva

Conclusioni per parte convenuta: come da note conclusive

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società **BANCA CESSIONARIA** e ne ha chiesto la condanna al pagamento di Euro 3.402,85.

Nell'atto introduttivo si illustrava, fra l'altro:

- che in data 08.04.2016 l'attore stipulava con **ISTITUTO DI CREDITO** il contratto di prestito n. xxxxxx mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di Euro 39.600,00 da rimborsare in 120 rate da Euro 330,010 l'una;
- che al momento della sottoscrizione l'attore sosteneva costi pari ad Euro 8.362,00,
- che in data 30.04.2020 il citato contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente quando residuavano 72 rate;
- che la banca convenuta, ai sensi dell'art.125 sexies Testo Unico Bancario, avrebbe dovuto restituire all'attore la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto;
- che la banca convenuta ha provveduto a corrispondere, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'importo di Euro 1.614,24.

Parte attrice chiedeva quindi che il giudice adito, previe le più opportune declaratorie, condannasse la controparte al pagamento dell'importo capitale di Euro 3.402,85 oltre agli interessi legali maturati dai dovuto al saldo.

All'udienza. del 02.11.2021 si costituiva in giudizio la banca convenuta che contestava in fatto e diritto le argomentazioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande attorse: il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa per trattazione.

All'udienza. del 25.01.2022 il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di eventuali note conclusive.

All'udienza del 01.03.2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportato in epigrafe ed il giudice tratteneva la causa indecisione,

In primo luogo parte convenuta eccepisce preliminarmente il "difetto di titolarità passiva".

Dalla documentazione allegata dalle parti risulta:

- che in data 08.04.2016 l'attore stipulava con **ISTITUTO DI CREDITO** il contratto di prestito n. xxxxx mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di Euro 39.600,00 da rimborsare in 120 rate da Euro 330,00 l'una,
- che al momento della sottoscrizione l'attore sosteneva costi pari ad Euro 8.362,40, più precisamente:
- Euro 450,00 a titolo di spese di istruttoria (di cui alla voce C del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito)
- Euro 16,00 per oneri fiscali (di cui alla voce D del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito)

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Fabio Di Palma, del 25.07.2022 n. 5090

- Euro 5.733,61= a titolo di commissioni del Finanziatore (di cui alla voce E del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito)
- Euro 1.980,00= a titolo di commissioni di intermediazione a favore di **OMISSIS** di **OMISSIS** (di cui alla voce F del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito)

- che nel 2019 il credito relativo al citato contratto è stato ceduto da **ISTITUTO DI CREDITO** e, successivamente, alla società **OMISSIS SRL**;

- che in data 30.04.2020 il citato contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente quando residuavano 72 rate;

- che la banca convenuta ha provveduto a corrispondere, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'importo di Euro 1.614,24, scomputando le somme -a suo dire- alla stessa non direttamente imputabili ossia le "commissioni di istruttoria" e le "provvigioni all'intermediario del credito".

Detta eccezione è fondata,

Come detto risulta documentalmente provato che l'odierna convenuta è stata prima cessionaria e, in un secondo momento, cedente del credito in discussione (trasferito alla società **OMISSIS SRL**) con un contratto di cessione di crediti che prevedeva, fra l'altro, che la banca convenuta continuasse a svolgere per conto di **BANCA CESSIONARIA** il ruolo di "Master Servicer" con funzioni di gestione, incasso e recupero credito dei crediti ceduti/cartolarizzati.

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modi di chiarire (vedi sentenza n.17727/2018) che *"mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitato al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realinazione del credito ceduto (...). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla esistenza del precedente contratto, (...) poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto"*. La stessa Cassazione ha inoltre ricordato, in caso analogo alla fattispecie in discussione, (vedi sentenza 21843/2019), che *"in materia di cessione dei erediti in blocco, eseguito tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente"*.

Sulla base di quanto sopra illustrato si può concludere che le domande attoree avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente a **ISTITUTO DI CREDITO**, considerando che il contratto di finanziamento in discussione è stato concluso (e mai ceduto) da quest'ultima, mentre il credito è stato trasferito in ultima istanza a **OMISSIS SRL** e - che la Banca convenuta, per tale ragione, non è mai stata titolare del contratto e non più titolare del credito avendolo ceduto, come detto, a **OMISSIS SRL**.

Aggiungasi infine che la Banca convenuta ha adeguatamente dimostrato che al momento dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento ha agito quale "Servicer" del titolare del credito (**OMISSIS SRL**), producendo l'avviso di cessione crediti pro salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n.13 del 13.01.2019 (vedi doc.4 fascicolo parte convenuta) dal quale si evince che **BANCA CESSIONARIA** ha ceduto a **OMISSIS SRL** i crediti che aveva acquistato in forza di alcuni contratti quadro di cessione da - fra gli altri - **ISTITUTO DI CREDITO**.

Pertanto in accoglimento della eccezione preliminare si dichiara la carenza di titolarità passiva di **BANCA CESSIONARIA** in relazione alle domande attoree.

Sussistono giusti motivi. per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vertenza e della mancata decisione nel merito

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando

1) accerta e dichiara la carenza di titolarità passiva di **BANCA CESSIONARIA** in relazione alle domande attoree;

2) spese compensate.

Sentenza esecutiva per legge.

Milano, 7 giugno 2022
Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Fabio Di Palma, del 25.07.2022 n. 5090

Il Giudice di Pace
Dott. Fabio Di Palma

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS